

Rubrica: Pianificazione del territorio
Sottorubrica: Procedura di introduzione nel registro fondiario
Data di pubblicazione: KABTI 25.10.2024
Disponibile al pubblico fino al: 25.11.2024
Numero di pubblicazione: RP-TI30-0000000041

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Ufficio del registro fondiario federale, Via Bellinzona 31, 6512 Giubiasco

Catasto del Comune Bellinzona sezione di Gudo (III.a zona), Chiamata e scadenza

L'introduzione del catasto federale è stata ordinata per il comune politico di Bellinzona sezione di Gudo (III.a zona).

Data della decisione: 23.10.2024

Indicazioni giuridiche complementari:

L'Ufficio del registro fondiario federale, visto l'articolo 23 della legge sul registro fondiario (LRF) del 2 febbraio 1998 che prevede l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nei Comuni che dispongono di una misurazione ufficiale;

richiamati: l'art. 36 della citata legge, gli art. 91 e seguenti del relativo regolamento del 01.04.1998, nonché la decisione del 27 novembre 2023 (FUCT del 30.11.2023) inerente l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nel Comune di Bellinzona sezione di Gudo (III.a zona),

risolve:

1. La procedura di verifica, notifica e di epurazione dei diritti reali limitati ai fini dell'intavolazione dei fondi (art. 942 e seguenti CCS) e l'introduzione del registro fondiario federale definitivo nel Comune di Bellinzona sezione Gudo (III.a zona) avrà inizio a contare dal 31 ottobre al 29 novembre 2024, compresi.
2. La presente risoluzione ha effetto di bando giusta gli artt. 43 cpv. 2 Titolo finale CCS e 36 della LRF.
3. L'Ufficio del registro fondiario federale trasmetterà ai titolari dei diritti reali e dei diritti reali limitati un formulario di notifica, già compilato, relativo ad ogni fondo intavolato.
4. Gli atti potranno essere consultati presso il Centro civico comunale di Gudo, nei seguenti giorni:
mercoledì 13 novembre, mercoledì 20 novembre, mercoledì 27 novembre 2024
osservando il seguente orario: 09.30 – 12:00.
5. Le contestazioni circa l'esattezza del contenuto dei formulari dei diritti reali limitati devono essere, di regola, formulate presso l'Ufficio del registro fondiario federale o comunque presentate per iscritto, entro il termine del bando.

6. In assenza di specifiche contestazioni, le risultanze del bando si hanno per accettate (art. 94 del Regolamento concernente la legge sul registro fondiario RLRf).

7. Chiunque, pur non essendo proprietario, vantasse dei diritti preesistenti all'entrata in vigore del CCS (1.01.1912) da far valere sui fondi di proprietà altrui è diffidato a volerli notificare, entro i termini fissati dal bando, presso l'Ufficio del registro fondiario federale, pena la loro perenzione a norma dell'art. 37 della LRF.

La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone e sarà ripubblicata quindici giorni prima della scadenza del bando (art. 91 cpv. 2 RLRf).

Il Municipio di Bellinzona e dei Comuni confinanti ne cureranno l'affissione agli albi comunali; la stessa sarà inoltre comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio del registro fondiario federale.

Termine: 1 mese/i

Scadenza del termine: 25.11.2024

Punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino
Ufficio del registro fondiario federale
Casella postale 2170
6501 Bellinzona